

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto sezione agraria composto da:

Dott. Claudio Casarano Presidente

Dott. Antonio Pensato Giudice rel. Est.

Dott. Antonio Attanasio Giudice

Angelo Loruss esperto

Aurelio Trinchera esperto

ha pronunciato alla udienza del 4/5/2026 la seguente

SENTENZA

Nel giudizio n. 5115/2024 R.G.

TRA

Antonicelli Nicola rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmelo Salerno e Nadia Campana

-attore-

E

AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Lecce

-convenuta-

Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 4/5/2026.

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Antonicelli Nicola conveniva il giudizio l'AGEA chiedendo: accertarsi che quest'ultima aveva

illegittimamente escluso i terreni descritti in atto di citazione dal suo fascicolo aziendale agrario; condannarsi la convenuta a reinserire detti terreni nel proprio fascicolo aziendale agrario; condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi fino al reinserimento di detti terreni nel proprio fascicolo aziendale. Si costituiva in giudizio l'AGEA chiedendo il rigetto delle avverse domanda sul rilievo che l'attore non aveva titolo per percepire aiuti comunitari in quanto aveva un mero diritto di ritenzione nei confronti del proprietario. In diritto, le domande proposte dall'attore sono solo in parte fondate e vanno, quindi, accolte per quanto di ragione. Dalla sentenza n. 252/2027 della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 25765/2019 che ha rigettato la relativa impugnazione, risulta provato che Antonicelli Nicola, già affittuario dei terreni descritti in atto di citazione in virtù del contratto scritto concluso in data 23/3/1960 con il proprietario Cassano Vincenzo, era titolare di diritto di ritenzione dei terreni stessi fino al pagamento dell'indennità di migliorie, determinata in euro 153.649,65. Dalla sentenza pronunciata da questa stessa sezione agraria a definizione del giudizio n. 1456/2023 R.G. risulta provato che il diritto di ritenzione dell'Antonicelli è perdurato fino al termine dell'annata agraria 2024 per effetto dell'intervenuto pagamento dell'indennità di miglioramento di 153.649,65 da parte del proprietario. Dalle dichiarazioni dei due testi escussi risulta provato che l'attore ha regolarmente coltivato i terreni descritti in atto di citazione fino al rilascio degli stessi in favore del proprietario, avvenuto a maggio 2025. Risultando provata l'effettiva esistenza di diritto di ritenzione a favore dell'attore e che lo stesso è stato legittimamente esercitato fino al termine dell'annata agraria 2024, ne consegue che AGEA aveva l'obbligo di mantenere i terreni oggetto del diritto di ritenzione all'interno del fascicolo aziendale agrario dell'Antonicelli fino al termine dell'annata agraria 2024, provvedendo a corrispondere allo stesso i contributi previsti dai relativi titoli di credito. Va rilevato, sul punto, che il diritto di ritenzione previsto dall'art. 20 della Legge n. 203/1982 a favore dell'affittuario che abbia compiuto migliorie agrarie non ha come contenuto la sola custodia, intesa come mera vigilanza, dei terreni ma attribuisce all'affittuario il più ampio obbligo di conservare ai fondi la capacità di coltivazione secondo la loro destinazione produttiva e di continuare a versare il canone concordato fino al rilascio dei fondi in favore del concedente (in tal senso Cass. Civ. n. 1111/2006), costituendo il pagamento del canone corrispettivo del diritto dell'affittuario di far propri i frutti prodotti dall'attività di conservazione colturale dei fondi (in tal senso Cass. Civ. n. 6964/2007). In sostanza il diritto di ritenzione da un lato perpetua il diritto dell'affittuario di coltivare i terreni, fino al pagamento dell'indennità di migliorie, e dall'altro lato

perpetua l'obbligo di pagare il canone di affitto che costituisce corrispettivo del perdurante godimento dei fondi e del diritto di farne propri i frutti. Non è, pertanto, condivisibile l'assunto difensivo di AGEA secondo cui il diritto di ritenzione con costituirebbe titolo per mantenere i fondi all'interno del fascicolo aziendale dell'affittuario e per continuare a percepire i contributi pubblici collegati alla coltivazione di detti fondi proprio per la natura di detto diritto che non ha ad oggetto la sola vigilanza e custodia dei terreni ma ne autorizza la coltivazione. L'estrapolazione dei terreni descritti in atto di citazione dal fascicolo aziendale agrario dell'attore, deliberata con provvedimento del 24/7/2023, costituisce, pertanto, condotta illecita, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di AGEA in quanto frutto di errata interpretazione del contenuto del diritto di ritenzione. Tale condotta illecita ha provocato un danno risarcibile nella sfera giuridica patrimoniale dell'attore in quanto la permanenza dei terreni nel fascicolo aziendale è requisito necessario per accedere ai contributi pubblici gestiti da AGEA. I danni subiti dall'attore sono, dunque, quantificabili nei contributi, gestiti da AGEA, cui l'Antonicelli, pur avendo regolarmente coltivato i terreni descritti in atto di citazione avendone titolo giuridico, non ha potuto accedere e relativi alle annate agrarie 2023 e 2024 atteso che a partire dal 2023 i terreni per cui è causa sono stati erroneamente esclusi dal fascicolo aziendale dell'attore. Al termine dell'annata agraria 2024 l'attore ha visto estinguersi il suo diritto di ritenzione per avere ricevuto le indennità di miglìoria a lui spettanti. I contributi percepibili per le due annate agrarie 2023 e 2024 possono quantificarsi in euro 60.000,00. Tale circostanza, ritualmente dedotta dall'attore, deve ritenersi pacifica in assenza di specifiche contestazioni di AGEA (art. 115 c.p.c.) ed attesa la natura comune della circostanza stessa essendo AGEA l'ente che liquida i contributi. Per i periodi successivi all'annata agraria 2024 nulla è dovuto all'attore attesa l'estinzione del suo diritto di ritenzione e del connesso diritto di coltivazione dei fondi. Anche per i periodi precedenti al 2023 nessuna restituzione è dovuta all'attore, il quale ha rinunciato alla relativa domanda, non avendo AGEA provveduto al recupero dei contributi già erogati. Sulla sorte capitale di euro 60.000,00 va riconosciuta rivalutazione monetaria dalla data in cui i contributi dovevano essere erogati, per legge, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza in quanto il debito è di valore, attesa la sua natura risarcitoria, e va, quindi, riconosciuto il pregiudizio da svalutazione della moneta. Sulla predetta sorte capitale, anno per anno rivalutata, sono, inoltre, dovuti gli interessi al tasso legale quale ristoro equitativo dell'ulteriore pregiudizio da ritardo derivante dalla impossibilità di impiegare la somma dovuta nei consueti investimenti fruttiferi del denaro in titoli non speculativi. Non possono, invece, riconoscersi ulteriori risarcimenti a favore dell'attore. La prova per testi

articolata sul punto è del tutto generica ed implica, inoltre, giudizi, per cui è inammissibile. In realtà l'attore avrebbe dovuto dimostrare, ma ciò non è stato oggetto di capitolazione di specifiche circostanze di prova né vi è altra prova documentale sul punto, che aveva dovuto acquistare determinate quantità di carburante sostenendo i costi ordinari anziché quelli agevolati, per coltivare i fondi per cui è causa, o che aveva dovuto assumere un certo numero di operai per un certo numero di giornate sostenendo i costi ordinari anziché quelli agevolati. Doveva, inoltre, provare di trovarsi nelle condizioni previste dai relativi provvedimenti di aiuto per poter accedere a ristori per calamità naturali. In assenza di prova su tali specifiche circostanze, che non poteva essere fornita con le generiche capitolazioni di prova testi articolate in atto di citazione, la domanda di ristoro degli ulteriori danni lamentati non può essere accolta non avendo alcun rilievo la condotta processuale di non contestazione serbata da AGEA atteso che l'art. 115 c.p.c. trova applicazione soltanto in relazione ai fatti comuni alle parti in lite e che, quindi, rientrano nella sfera di conoscibilità di tutte le parti stesse. E' evidente che i fatti posti a fondamento delle ulteriori pretese risarcitorie avanzate dall'attore, a differenza dei contributi AGEA rientranti nella diretta sfera di conoscenza dell'ente convenuto, esulano dalla sfera di conoscenza di AGEA che, quindi non aveva alcun onere di contestazione specifica essendo, invece, onere dell'attore, non assolto, fornire adeguata prova di essi. Alla soccombenza della convenuta segue la condanna alla rifusione delle spese di lite verso l'attore, liquidate come da separato dispositivo (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto sezione agraria definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così provvede:

- 1) Accoglie, per quanto di ragione, le domande proposte da Antonicelli Nicola e dichiara che AGEA non aveva diritto di escludere i fondi descritti in atto di citazione dal fascicolo aziendale dell'attore per le annate agrarie 2023 e 2024 e, per l'effetto, condanna AGEA al risarcimento dei danni in favore di Antonicelli Nicola liquidati in euro 60.000,00, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT di svalutazione della moneta dalla data in cui i singoli contributi dovevano essere erogati per legge fino alla data di pubblicazione della presente decisione e con interessi legali dalla stessa data di cui innanzi sulla predetta sorte capitale anno per anno rivalutata;
- 2) condanna AGEA alla rifusione delle spese di lite in favore di Antonicelli Nicola liquidate in euro

1713,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione agraria del Tribunale di Taranto il 4/5/2026.

Il Presidente Dott. Claudio Casarano

Il Giudice rel. –est. Antonio Pensato